

La ricorrente, in quanto portatrice di interessi diffusi degli utenti della strada che circolano in autocaravan e perciò avente un interesse diretto concreto ed attuale, chiede che l'ordinanza 022def./2009 datata 04 giugno 2009 emanata dal Dirigente della polizia municipale del comune di Carrara venga annullata per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. ILLEGITTIMITÀ DELL'ORDINANZA N. 022DEF./2009 DEL 04 GIUGNO 2009 DEL COMUNE DI CARRARA – ECCESSO DI POTERE

Il comune di Carrara per realizzare la manifestata finalità di impedire che il panorama e la visuale del mare siano ostacolati, richiama gli articoli 6 e 7 del codice della strada oltre all'art. 12 D.L. n. 223 del 04 luglio 2006 (e non 2003 come erroneamente indicato nell'ordinanza).

Occorre subito evidenziare che il richiamo all'art. 12 D.L. n. 223/2006 *“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”*, convertito con modificazioni con legge 04 agosto 2006, n. 248, è inconferente perché tale norma è diretta agli operatori economici che svolgono il servizio di trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico.

Anzitutto l'articolo 1 del decreto legge n. 223/2006 è rivelatore dell'effettivo interesse sotteso all'applicazione delle norme del titolo primo del decreto, rubricato *“Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi”*. E l'articolo 1, dedicato alla finalità e all'ambito di intervento, precisa che le norme del titolo primo (tra cui l'art. 12) sono finalizzate alla *“improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro”*. Lo stesso articolo 12 al comma I, stabilisce che gli enti locali possono prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico, sia svolto – oltretutto dai servizi pubblici di trasporto – anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali e ciò al fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attività economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità.

Sempre in via preliminare si precisa che l'art. del codice della strada non può considerarsi pertinente posto che nessuna norma di questa disposizione conferisce il potere di adottare una limitazione alla circolazione stradale sulla base di motivazioni attinenti alla necessità di impedire che il panorama e la visuale siano ostacolati.

Ciò posto, la norma astrattamente applicabile sarebbe quindi l'art. 7 del codice della strada il quale stabilisce al comma I, alla lettera b) che i comuni possono con ordinanza del sindaco limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministero dei lavori pubblici (...).

La norma dunque prevede quali presupposti, la sussistenza di esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.

Al di là della valutazione circa l'effettiva rilevanza pubblica e non invece – come appare – privata e locale dell'interesse alla fruizione del panorama e della visuale del mare, va evidenziato che il **mero transito dei veicoli aventi una certa lunghezza ed altezza non può oggettivamente ledere l'interesse a godere delle bellezze paesistiche**.

Infatti, il mero passaggio di un veicolo – transito – essendo manifestazione transeunte è tale da non arrecare alcun pregiudizio apprezzabile all'interesse che si vuole tutelare.

A prescindere dalla rilevanza pubblicistica e dall'effettivo pregiudizio che potrebbe arrecare il mero transito o la sosta dei veicoli previsti dall'ordinanza, le motivazioni contenute nel provvedimento appaiono del tutto generiche e sommarie sì da viziare il provvedimento per difetto di istruttoria ovvero per violazione di legge considerato che l'art. 7 comma I lett. b) prevede che le esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale siano *“accertate e motivate”*.

Invero, nonostante la ricorrente abbia richiesto al comune di Carrara le analisi tecniche attestanti la sussistenza delle esigenze di salvaguardia del patrimonio artistico, ambientale e naturale, non vi è traccia dell'accertamento di tali esigenze.

Invero per poter ritenere giustificata, ove giustificabile, una siffatta ordinanza il comune di Carrara dovrebbe essere in grado di dimostrare di aver eseguito una specifica e dettagliata analisi tecnica dei luoghi finalizzata a comprovare la sussistenza delle esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, con l'accertamento dell'oggettiva impossibilità di transito e sosta per i veicoli contemplati dall'ordinanza, tali da rendere necessaria l'emanazione del provvedimento in questione. In mancanza di tutto ciò una tale delibera assume l'aspetto di un atto illegittimo.

II. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 CODICE DELLA STRADA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA

A motivo del provvedimento impugnato il comune di Carrara richiama l'art. 6 del codice della strada ed in particolare il comma 4, lett. b) che prevede la possibilità per l'ente proprietario della strada di *“stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”*.